



## Gruppo Sportivo Voga Veneta Mestre

POLO NAUTICO PUNTA SANGIULIANO

San Giuliano, 18 . 30173 Venezia Mestre . Tel./Fax 0415312659 .

C.F. 90002110279

[www.vogavenetamestre.it](http://www.vogavenetamestre.it) • e-mail: [sede@vogavenetamestre.it](mailto:sede@vogavenetamestre.it)

# Regolamento elettorale del G.S.V.V.M.

## Premessa

Il presente documento è considerato parte del Regolamento interno del Gruppo Sportivo Voga Veneta Mestre ed ha la funzione di coordinare le operazioni elettorali relative all'elezione degli organismi direttivi dell'Associazione, secondo quanto previsto dallo Statuto che si riporta in estratto in calce al documento.

## Tempi e modalità di indizione delle elezioni

1. Le elezioni alle cariche sociali, devono tenersi entro la data di approvazione del bilancio, normalmente entro i primi tre mesi dell'anno successivo alla scadenza del mandato. Il Consiglio Direttivo, stabilisce la data, il luogo e la durata delle elezioni che devono svolgersi al termine dell'Assemblea, prevedendo un tempo opportuno di pausa per l'organizzazione delle operazioni di voto e per la validazione delle schede.

Le elezioni alle cariche sociali comprendono:

- l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
  - l'elezione del Collegio dei Garanti
  - l'elezione del Collegio dei Revisori (ove eventualmente previsto)
2. La data delle elezioni deve essere comunicata ai soci almeno trenta giorni prima dello svolgimento delle stesse, mediante affissione di avviso presso la sede dell'Associazione e, all'indirizzo fornito dal socio, a mezzo posta ordinaria o mediante mezzi informatici (e-mail).

## Soci elettori ed eleggibili

3. Sono soci elettori ed eleggibili tutti i soci maggiorenni regolarmente iscritti da almeno sei mesi (*dallo Statuto - Artt. 6 e 9*).
4. I Soci eleggibili alle cariche societarie non devono ricoprire la medesima carica sociale in altre Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina, non devono aver riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati, da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori ad un anno.
5. Non possono altresì essere eletti i dipendenti e/o coloro che intrattengono rapporti economici con l'Associazione, escluse le eventuali prestazioni professionali svolte da professionisti.
6. Tutte le cariche elettive sono gratuite, fatta salva la possibilità di rimborso delle spese affrontate per l'espletamento degli incarichi affidati.

## Modalità per la presentazione della candidatura - Lista dei candidati

7. Ogni Socio può presentare e formalizzare la propria candidatura all'elezione degli Organismi dirigenti dell'Associazione con sottoscrizione di candidatura su modulo predisposto, con consegna a mano presso la sede, per posta ed anche tramite invio mail da inoltrare all'indirizzo [sede@vogavenetamestre.it](mailto:sede@vogavenetamestre.it) dal 30° giorno e comunque entro le ore 18,00 del 7° giorno (di calendario) antecedenti la data di fissazione delle elezioni. Le candidature saranno rese pubbliche mediante

sottoscrizione di candidatura su modulo affisso in bacheca, con eventuale presentazione del curriculum consultabile presso la Segreteria o nel sito dell'Associazione.

8. Successivamente alla verifica da parte della Segreteria dei requisiti richiesti, saranno prodotti, in liste uniche per ciascun organismo direttivo, gli elenchi di tutti i candidati aventi titolo in ordine rigorosamente alfabetico. Gli elenchi delle candidature dovranno essere affissi alla bacheca sociale fino al termine delle operazioni di voto.
9. A cura della Segreteria saranno altresì predisposte le schede elettorali prestampate contenenti gli elenchi nominativi, in ordine alfabetico, dei candidati alle diverse cariche sociali. Le schede dovranno prevedere anche uno spazio per la vidimazione da parte dei membri della Commissione elettorale incaricata. La Segreteria predisporrà inoltre l'elenco aggiornato degli elettori, e il registro per lo spoglio dei voti.

### **Commissione elettorale**

10. L'Assemblea nomina, in apertura di seduta, una Commissione elettorale composta da almeno cinque membri di cui fra gli stessi verrà eletto un Presidente.
11. I membri della Commissione Elettorale non potranno essere candidati alle elezioni.
12. La Commissione Elettorale, prese in consegna le liste, l'elenco degli elettori e le schede elettorali e procede alla vidimazione di queste ultime, quindi presiede e controlla lo svolgimento delle elezioni.  
Durante le operazioni di voto è sufficiente che siano contemporaneamente presenti anche solo quattro componenti la Commissione Elettorale.
13. Il seggio elettorale deve restare aperto per il tempo necessario a far votare tutti i Soci presenti all'Assemblea.

### **Operazioni di voto - Espressione dei voti di preferenza**

14. Il Socio elettore deve presentarsi per aver diritto al voto munito di tessera societaria e valido documento d'identità.
15. Il voto per le elezioni alle cariche sociali è fatto sempre a scrutinio segreto (*dallo Statuto - Art. 23*).
16. Sono escluse votazioni per delega (*dallo Statuto - Art. 20*).
17. Ciascun socio può indicare un massimo di preferenze, pari al numero dei componenti per ciascun organismo direttivo, secondo quanto indicato dallo Statuto, apponendo (con la penna fornita dall'Associazione) sulla scheda prestampata che gli viene fornita, una croce sulla casella in corrispondenza dei nomi dei soci che intende votare.  
Le preferenze possibili per le varie schede sono:
  - 9 (nove) per la scheda alla carica dei Consiglieri;
  - 3 (tre) per la carica di Garanti;
  - 3 (tre) per la carica di Revisori dei conti;
18. Qualunque altro segno sulla scheda, o l'espressione di un numero di preferenze maggiore al numero dei componenti previsti per ciascun organismo direttivo, renderà nullo il voto.

### **Spoglio delle schede**

19. Tutti i componenti della Commissione elettorale devono essere presenti all'atto dello spoglio delle schede.
20. Lo spoglio va eseguito subito dopo la chiusura del seggio, senza interruzioni. I risultati vanno pubblicati il giorno successivo presso la sede dell'Associazione. Avverso l'andamento delle elezioni e/o il loro risultato è ammesso reclamo scritto e

circostanziato; esso andrà presentato al presidente della Commissione elettorale entro 7 giorni dalla pubblicazione dell'esito delle elezioni.

Il presidente della Commissione elettorale ha l'obbligo di informare il presidente uscente entro 24 ore dall'avvenuto ricevimento del reclamo.

Questi riunirà il Consiglio Direttivo dell'Associazione, il Collegio dei Garanti e la Commissione elettorale in riunione congiunta per valutare il reclamo.

21. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggior anzianità di iscrizione all'Associazione (*dallo Statuto Art. 23*).
22. Alla chiusura delle operazioni di voto la Commissione elettorale, provveduto allo spoglio delle schede votate, proclama eletti i soci che hanno riportato il maggior numero di preferenze per le varie cariche e redige il verbale delle operazioni, che rimane depositato in Segreteria a disposizione di tutti i soci, unitamente all'elenco degli elettori.  
Le schede elettorali scrutinate, le schede annullate e quelle eventualmente contestate o non assegnate vanno invece conservate a cura della Commissione elettorale per almeno 30 giorni dopo la pubblicazione dei risultati.  
Dopo tale termine tutto il materiale sarà depositato in Segreteria almeno fino al termine del mandato.
23. Per ogni controversia è referente la Commissione elettorale.

### **Comunicazione del risultato delle votazioni**

24. La Commissione Elettorale affigge nella bacheca Sociale e pubblica sul sito internet un estratto del verbale di scrutinio, e ne dà comunicazione entro tre giorni del risultato, agli eletti ed agli uscenti, a mezzo mail, invitandoli ad una riunione congiunta da tenersi entro quindici giorni dalla chiusura delle elezioni.  
In tale riunione il Presidente della Commissione Elettorale, dopo aver nominato gli eventuali Soci che subentrano nelle cariche agli eletti, concorda con i due Consigli (entrante ed uscente) la data di passaggio delle consegne.

### **Passaggio delle consegne**

25. Il passaggio delle consegne dal Consiglio Direttivo uscente al Consiglio Direttivo eletto avrà luogo, su invito del Presidente eletto, entro trenta giorni dalla data delle elezioni.

(Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo in data 25 .09. 2014)

---

***Estratto dello Statuto del G.S.V.V.M.***

**Art. 6** - (...) I minori di diciotto anni possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori, e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.

**Art. 9** - I soci hanno diritto a: (...) Eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti. Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento delle quote sociali prima della data di svolgimento dell'Assemblea, secondo le modalità specificate nel Regolamento, e che siano regolarmente iscritti da almeno sei mesi. Altresì possono essere eletti alle cariche sociali i soci regolarmente iscritti da almeno sei mesi.

**Art. 20** - (í ) Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

**Art. 22** - (í ) Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal Regolamento.

**Art. 23** - L'Assemblea Generale dei Soci (í )

- Elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci Revisori, Collegio dei Garanti) alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi; si vota a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggior anzianità di iscrizione all'Associazione;
- (í ) elegge una Commissione elettorale composta da almeno tre membri, tra i non candidati, che controlli lo svolgimento delle elezioni e dirimi gli scrutini;

**Art. 24** - Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre anni. È composto da nove membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

**Art. 29** - (í ) Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo fra i non eletti all'elezione del Consiglio; ove non esista, a discrezione del Consiglio Direttivo.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro 30 giorni.

**Art. 30** - Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri. (í )

Il componente il Collegio dei Garanti decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo fra i non eletti all'elezione; ove non esista, a discrezione del Consiglio Direttivo.

**Art. 31** - Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri. (í )

Il Sindaco Revisore decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo fra i non eletti all'elezione; ove non esista, a discrezione del Consiglio Direttivo.

**Art. 33** - Le cariche di Consigliere, Sindaco Revisore e membro del Collegio dei Garanti sono incompatibili fra loro. Ogni carica viene ricoperta a titolo gratuito.